NEO-BREVIA n. 47 - 2026
a cura di
Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

PENSIONI E RIVALUTAZIONE, UNA STANGATA DA 50 MILIARDI IN 14 ANNI

da Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla - L'articolo è stato pubblicato sul Sole 24 Ore dell'1/11/2026

La stretta sulla rivalutazione prevista dalla nuova Legge di Bilancio colpisce 1,7 milioni di pensionati con assegni di importo superiore di 5 volte il trattamento minimo: con un'inflazione al 3,2%, la perdita ai danni di quanti hanno maggiormente contribuito può superare i 2mila euro l'anno. Più del risparmio IRPEF promesso dal governo al ceto medio.

In dettaglio, la Legge di bilancio per il 2027, all'articolo 55 *(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici),* ripropone la rivalutazione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 per il biennio 2023-24 sempre targata Meloni e Giorgetti, copiata dal governo Conte I (quello di Conte e Salvini). Anziché applicare la rivalutazione fissata nel 1997 e poi dalla legge 388/2000, che prevede aumenti per scaglioni d'importo – 100% sino a 4 volte il minimo, 90% tra 4 e 5 volte e 75% superiore a 5 volte il minimo – la rivalutazione per il 2027 sarà per fasce e quindi riguarderà l'intero importo della pensione. Per i trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo ……..

https://www.itinerariprevidenziali.it/il-punto/rivalutazione-50-miliardi-in-14-anni/

SUPERBONUS, CREDITI GIÀ MATURATI RINVIATI FINO AL 2036. GLI ESODATI: «IL PARLAMENTO FERMI QUESTA NUOVA PENALIZZAZIONE»

COMUNICATO STAMPA

L'Associazione Esodati del Superbonus chiede la soppressione della norma contenuta nella legge di bilancio 2027 che rinvia l'utilizzo del 90% della quota di crediti prevista per il prossimo anno. «Non si possono cambiare le regole a operazioni concluse, mettendo a rischio imprese, lavoratori e la fiducia dei cittadini nello Stato».

Roma, 12 novembre 2026 – Dopo anni di difficoltà, incertezze normative e crediti fiscali rimasti bloccati, il mondo del Superbonus rischia di subire un nuovo duro colpo. Questa volta a essere colpiti sarebbero anche crediti già maturati e acquisiti, per i quali vengono prospettati tempi di utilizzo profondamente diversi da quelli originariamente previsti.

L'Associazione Esodati del Superbonus lancia un appello urgente al Governo e a tutte le forze parlamentari affinché venga eliminata la disposizione contenuta nell'articolo 37, comma 1, del disegno di legge di bilancio 2027 (A.C. 3174-bis).

La norma, attualmente all'esame del Parlamento, prevede che la quota utilizzabile nel 2027 dei crediti Superbonus derivanti da cessione o sconto in fattura per spese sostenute nel 2023 venga ulteriormente suddivisa in dieci rate annuali di pari importo, salvo le esclusioni previste dal testo.

In sostanza, nel 2027 sarebbe possibile utilizzare soltanto il 10% della quota originariamente prevista, mentre il restante 90% verrebbe rinviato progressivamente agli anni dal 2028 al 2036.

Un intervento che, pur non cancellando formalmente i crediti, ne modificherebbe in maniera sostanziale le condizioni di utilizzo, incidendo sulla liquidità di imprese, professionisti e altri soggetti che hanno fatto affidamento su un calendario di compensazione già stabilito.

Per chi ha sostenuto investimenti, anticipato risorse, assunto obbligazioni verso dipendenti e fornitori o contratto finanziamenti confidando nei tempi previsti dalla normativa, un simile differimento potrebbe compromettere equilibri economici già estremamente fragili.

«Non è accettabile che crediti legittimamente maturati, sulla base di disposizioni stabilite dallo Stato, vengano sottoposti a nuove limitazioni temporali quando le operazioni che li hanno generati sono ormai concluse. La certezza delle regole non è un principio astratto: è la condizione sulla quale cittadini e imprese assumono impegni, effettuano investimenti e programmano il proprio futuro».

L'Associazione richiama inoltre l'attenzione su due vicende che si trascinano ormai da anni e che continuano a coinvolgere famiglie, artigiani, professionisti e imprese rimasti esposti alle conseguenze del blocco della cessione dei crediti o aggrediti da ingiusti contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

Nonostante le ripetute richieste di intervento e le aspettative di soluzioni concrete, il problema dei crediti incagliati e delle ingiuste contestazioni dell’Agenzia delle Entrate restano irrisolte per numerosi soggetti coinvolti negli interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico.

È in questo contesto che la nuova disposizione assume un significato ancora più preoccupante: mentre si attendono provvedimenti capaci di affrontare le criticità del passato, si prospetta un'ulteriore modifica delle condizioni economiche sulle quali altri operatori hanno legittimamente fatto affidamento.

«Da troppo tempo cittadini e imprese attendono risposte. Non si può continuare a intervenire su rapporti economici già costituiti senza considerare le conseguenze per chi ha rispettato le norme e assunto impegni sulla base delle regole vigenti. Il rischio non riguarda soltanto la sopravvivenza di singole attività, ma la credibilità stessa dello Stato e la fiducia di chi investe e lavora in Italia».

L'Associazione sottolinea che la questione non deve trasformarsi nell'ennesimo terreno di contrapposizione politica. La tutela dell'affidamento, la continuità delle attività economiche e la stabilità delle regole rappresentano interessi generali sui quali è necessario un impegno trasversale.

Per queste ragioni, l'Associazione Esodati del Superbonus chiede al Governo e al Parlamento la soppressione dell'articolo 37, comma 1, durante l'esame della legge di bilancio 2027, evitando che una nuova dilazione delle compensazioni fiscali produca ulteriori difficoltà finanziarie per gli operatori interessati.

Parallelamente, l'Associazione rinnova la richiesta di affrontare con interventi concreti e strutturali l'emergenza dei crediti incagliati e degli ingiusti contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, due vicende che continuano a pesare su famiglie e attività economiche e che non possono essere considerate definitivamente chiuse.

«Non chiediamo trattamenti di favore, ma il rispetto degli impegni e delle aspettative legittimamente maturate sulla base delle leggi dello Stato. Chiediamo che la politica, al di là degli

schieramenti, si assuma la responsabilità di impedire nuove ingiustizie e di dare finalmente risposte a chi le attende da anni».

Associazione Esodati del Superbonus

Contatti per la stampa
E-mail: direttivo@esodatidelsuperbonus.it
Presidente Emanuela Biagioli
Telefono: 3401478570

MEDICI E INFERMIERI ESTERI, GLI ORDINI CHIEDONO LO STOP ALLE DEROGHE. ECCO PERCHÉ da Doctor33 dell'11.11.2026 - Professione medica

Medici stranieri

Medici e infermieri esteri, gli Ordini chiedono lo stop alle deroghe. Ecco perché

Durante un'audizione alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, le Federazioni chiedono elenchi speciali, verifiche delle competenze e regole uniformi per il reclutamento

La **FNOMCeO** e la **FNOPI** chiedono alle Regioni di interrompere anticipatamente il regime di deroga per il reclutamento dei professionisti sanitari con titolo estero e di istituire immediatamente Elenchi speciali presso gli Ordini provinciali. La richiesta è stata avanzata dai presidenti **Filippo Anelli** e **Barbara Mangiacavalli** durante un'audizione alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, dedicata alle procedure di riconoscimento dei titoli e alla verifica delle competenze professionali.

Le due Federazioni chiedono inoltre un'intesa vincolante tra Stato e Regioni per uniformare i criteri autorizzativi e rendere obbligatorio l'affiancamento dei professionisti reclutati in deroga in tutti i servizi sanitari.

Il regime straordinario, introdotto nel 2020 durante l'emergenza Covid-19 e successivamente esteso in relazione al conflitto in Ucraina, è stato mantenuto per fronteggiare le carenze di personale e garantire i livelli essenziali di assistenza. Secondo le Federazioni, le successive proroghe rischiano però di trasformare una misura temporanea in un sistema di reclutamento parallelo rispetto alle procedure ordinarie di riconoscimento e controllo.

«In Italia si stimano tra 16mila e 22mila infermieri esteri in deroga non tracciati, in contrasto con le recenti direttive europee del Fair Mobility Package», ha dichiarato **Barbara Mangiacavalli**, presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. La FNOPI chiede un percorso per l'interruzione anticipata della deroga e strumenti che consentano di verificare l'idoneità, le competenze cliniche e linguistiche dei professionisti.

Sulla necessità dei controlli è intervenuto anche **Filippo Anelli**, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. «Non è sufficiente assicurare che un Medico sia presente in servizio: occorre poter assicurare al cittadino che le sue competenze siano state effettivamente verificate. Il controllo dei titoli esteri deve quindi andare oltre la regolarità formale dei documenti e accertare la congruità dei percorsi formativi, la preparazione clinica e la conoscenza della lingua italiana rispetto alle attività che il professionista sarà chiamato a svolgere».

Anelli ha richiamato anche le sentenze del TAR Lombardia n. 2941/2025 e del TAR Molise n. 420/2026, che, secondo la FNOMCeO, confermano la necessità di verificare formazione e competenze anche quando si applicano deroghe alle procedure ordinarie di riconoscimento dei titoli.

Le Federazioni chiedono infine un sistema uniforme di iscrizione presso gli Ordini e di vigilanza deontologica, anche sulla base delle esperienze già avviate in alcune Regioni.

«L'intesa Stato-Regioni è lo strumento per definire verifiche sostanziali e procedure uniformi su tutto il territorio nazionale», ha concluso Anelli, confermando la disponibilità della FNOMCeO a collaborare con il Ministero della Salute e con le Regioni.

CONTRATTAZIONE: SIGLATA INTESA SU RAPPRESENTANZA E SISTEMA CONTRATTUALE da DplMo – fonte:CGIL

Pubblicato il 12 Nov 2026

In data 12 novembre 2026, è stata siglata, tra Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni datoriali, l'ipotesi di accordo quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva.
L'intesa interviene su quattro pilastri: rappresentanza, assetti contrattuali, salari e contenuti della contrattazione collettiva. A questi si aggiungono specifici capitoli dedicati a salute e sicurezza sul lavoro, formazione continua e partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.
Uno dei punti più rilevanti riguarda il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni. L'accordo prevede procedure più stringenti per il rinnovo dei contratti nazionali: le piattaforme sindacali dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza e le controparti dovranno rispondere entro un mese dall'apertura del confronto. Sono inoltre previsti meccanismi di verifica degli scostamenti inflattivi e tutele economiche in caso di ritardo nei rinnovi contrattuali.
Altro capitolo centrale è quello della certificazione della rappresentanza sindacale e datoriale. L'obiettivo dichiarato dalle parti è contrastare il fenomeno dei cosiddetti "contratti pirata", attraverso criteri condivisi per misurare il peso effettivo delle organizzazioni firmatarie e garantire la legittimazione dei soggetti che siedono ai tavoli negoziali.
Il nuovo accordo interconfederale, siglato da Cgil, Cisl e Uil e dalle tredici associazioni datoriali sarà formalmente firmato il 14 dicembre.

MIN.GIUSTIZIA: INDENNITÀ DI TRASFERTA SPETTANTE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale - pubblicato il 12 nov 2026

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2026, il Decreto 2 novembre 2026, con la variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.
L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

- fino a 6 chilometri euro 3,89;
- fino a 12 chilometri euro 7,09;
- fino a 18 chilometri euro 9,81;
- oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 2,07.

L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

- fino a 10 chilometri euro 1,03;
- oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 2,59;
- oltre i 20 chilometri euro 3,89.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 novembre 2026
Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze

Visto l'art. 20, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio; Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni; Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2023 - 30 giugno 2026, e' pari a + 5,1%, come da consultazione del sito web Camera di commercio Pistoia-Prato relativo all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Visto il decreto interdirigenziale del 9 febbraio 2026, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1

1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri euro 3,89;
b) fino a 12 chilometri euro 7,09;
c) fino a 18 chilometri euro 9,81;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 2,07.

2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
a) fino a 10 chilometri euro 1,03;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 2,59;
c) oltre i 20 chilometri euro 3,89;

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2026

Il Capo del Dipartimento
Di Domenico

Il Ragioniere generale
dello Stato
Perrotta

MIN. LAVORO: DIFFIDA AMMINISTRATIVA PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI da DplMo – fonte: Ministero del Lavoro _

pubblicato il 11 nov 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'**interpello n. 3 dell'11 novembre 2026**, con il quale risponde ad un quesito del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla possibilità di adozione della **diffida amministrativa** prevista dall'**articolo 6 del decreto legislativo n. 103/2024** da parte degli organismi ispettivi, nel caso in cui venga contestata al datore di lavoro la **violazione dell'obbligo di pagare le retribuzioni con strumenti tracciabili**.

In particolare, il Ministero chiarisce:

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dispone all'art. 1, comma 910, che dal 1° luglio 2018 la retribuzione e ogni suo anticipo non possono essere corrisposti in contanti al lavoratore: i pagamenti devono avvenire con strumenti tracciabili e devono essere effettuati tramite una banca o un ufficio postale.

A norma del comma 911 è, inoltre, stabilito che "i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato".

Il successivo comma 912 estende la tracciabilità della corresponsione della retribuzione ad "*ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto ogni rapporto di lavoro"* e ad *"ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142"*. Tale disposizione stabilisce, inoltre, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Il comma 913 individua i rapporti di lavoro eccettuati dal pagamento tracciabile delle retribuzioni e prevede le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione della prescrizione di cui al comma 910.

La *ratio* di dette disposizioni risiede nel rafforzamento della tutela del lavoratore attraverso il contrasto a prassi elusive diffuse nel mercato del lavoro, quali il pagamento solo fittizio della retribuzione risultante in busta paga, la corresponsione parziale dello stipendio e la restituzione di somme in contanti (c.d. "paghe di ritorno").

Il legislatore ha inoltre perseguito, mediante l'introduzione della tracciabilità delle retribuzioni, gli ulteriori scopi del contrasto al lavoro nero e della riduzione del contenzioso, consentendo, al contempo, al lavoratore una più agevole dimostrazione dell'omesso o del parziale pagamento.

In proposito, si rileva come la violazione del comma 913 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 riguardi una condotta commissiva, rappresentata dalla corresponsione della retribuzione in contanti, effettuata senza l'utilizzo di uno dei sistemi tracciati previsti dal comma 910.

L'inosservanza di tale disposizione punisce, dunque, non solo omissione di utilizzo del mezzo di pagamento tracciato, ma anche la corresponsione di somme in contanti al lavoratore.

Occorre, inoltre, considerare che assoggettamento agli obblighi previdenziali e fiscali – eventualmente omessi in riferimento alle somme erogate al lavoratore – attraverso la successiva registrazione di detti emolumenti sul libro unico del lavoro, non può determinare la sanabilità di una condotta irregolare ormai esauritasi per effetto della dazione della retribuzione in contanti.

Tale orientamento risulta, d'altronde, confermato da lspettorato nazionale del lavoro che, con nota n. 4538 del 22 maggio 2018, in relazione alle violazioni introdotte dai commi 910 e ss. dell'art. 1 della legge n. 205/2017, ha espressamente affermato che "*con riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004* ***trattandosi di illecito non materialmente sanabile***".

Alla luce delle considerazioni delineate si ritiene, pertanto, che **non possa applicarsi l'istituto della diffida amministrativa**, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 103/2024, **in relazione alla sanzione prevista dall'art. 1, comma 913, della legge n. 205/2017**, **in quanto la condotta concernente la violazione** del comma 913 dell'art. 1 della legge citata **integra un illecito non sanabile**.

.

Pagamento aumenti pensione

Per le proteste e intervento del Governo, marcia indietro dell'Inps: col cedolino di gennaio gli aumenti

DIRITTO LAVORO da redazione@diritto-lavoro.com

Il riscatto della laurea: modalità operative, struttura dei costi e l'utilizzo del simulatore INPS
Capire come funziona il riscatto della laurea è diventato un passaggio cruciale nella pianificazione previdenziale di chiunque abbia conseguito un titolo…
Leggi l'articolo →

INPS: CHIARIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALL'APE SOCIALE da DplMo – fonte: Inps - pubblicato il 13 nov 2026

L'INPS, con il **messaggio n. 3694 del 12 novembre 2026**, fornisce chiarimenti in materia di accesso all'APE sociale, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della **legge 11 dicembre 2016, n. 232**, con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995 (c.d. contributivi puri);
- lavoratori domestici il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di decesso del datore di lavoro

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3694 del 12.11.2026 (documento 196)

INPS: CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DOMESTICI – CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO da DplMo – fonte: Inps - pubblicato il 13 nov 2026

L'INPS, con il **messaggio n. 3691 del 12 novembre 2026**, rammenta che da gennaio 2026 l'INPS non invia più i bollettini pagoPA cartacei necessari al pagamento dei contributi per *colf*, badanti e *baby-sitter* ai datori di lavoro domestico con età inferiore a 76 anni, che in passato avevano richiesto la spedizione postale dei medesimi.

Pertanto, i modelli pagoPA sono disponibili esclusivamente *online*, sul sito istituzionale www.inps.it, nell'ambito del servizio "Portale dei Pagamenti", sezione "Lavoratori Domestici", da cui è possibile anche procedere con il pagamento.
In alternativa, il pagamento può essere effettuato anche tramite i canali fisici od *online* dei Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al circuito pagoPA, come *home banking* (tramite CBILL), sportelli bancari, uffici postali o tramite app "INPS Mobile" e app "IO".
Infine, chiarisce che il servizio "Emissione massiva Avviso di pagamento pagoPA (versamento contributi lavoratori domestici)" è destinato esclusivamente ai professionisti abilitati e alle associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico che gestiscono almeno 200 rapporti di lavoro a trimestre, le cui informazioni sono disponibili sul sito dell'Istituto.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3691 del 12.11.2026 (documento 197)

ATTENTI ALLE TRUFFE:

NUOVA TRUFFA A NOME DELL'ENPAM

da Il Giornale delle Previdenza Enpam n.39 del 6 novembre 2026

Da Campobasso arriva una nuova segnalazione di truffa telefonica compiuta a nome dell'Enpam.
Dopo i casi dei medici di **Frosinone e Roseto degli Abruzzi**, raggiunti al telefono da sedicenti funzionari Enpam che invitavano a recarsi con urgenza agli sportelli postali per ritirare somme di denaro provenienti dalla Fondazione, dal capoluogo molisano si segnalano nuovi casi.
"Da alcuni giorni – spiega l'Ordine sulla sua pagina web – dei malfattori stanno chiamando, con il numero 3773940978, tanti colleghi spacciandosi come funzionari Enpam, asserendo che l'ente vi deve dei soldi e dovete correre ad uno sportello Atm per recuperarli".
Luoghi differenti, ma stesse modalità e soprattutto stessa finalità: clonare la carta di credito dell'ignaro iscritto truffato.
L'indicazione per tutti è quella di prestare la massima attenzione e di segnalare all'Ordine di appartenenza e alle autorità competenti gli eventuali contatti fraudolenti**.**

INPS: AVVIO CAMPAGNA RED ORDINARIA 2026 PER L'ANNO 2025

da DplMo – fonte: Inps - pubblicato il 14 nov 2026

L'INPS, con il **messaggio n. 3697 del 12 novembre 2026**, comunica che l'INPS ha avviato la Campagna RED ordinaria 2026 per la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2025, rilevanti ai fini delle prestazioni collegate al reddito, quali, ad esempio: la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo, la pensione e l'assegno sociale, e la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima).
È stata avviata anche la campagna relativa alla verifica della permanenza sul territorio nazionale e dei ricoveri in strutture sanitarie pubbliche per i titolari di pensione e assegno sociale (CAMPAGNA DICH. RESP. 2026).

La Campagna RED ordinaria 2026 per l'anno reddito 2025 è aperta ed è stata inviata apposita comunicazione agli interessati attraverso i seguenti consueti canali:

- notifica nell'area personale MyINPS;
- notifica sull'app "IO";
- notifica sull'app "INPS Mobile";
- avviso nel servizio personalizzato "Consulente digitale delle pensioni".

L’invio delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito può essere effettuato con le seguenti modalità:

- direttamente dal cittadino, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o *eiDAS*) al servizio *online* “RED Precompilato”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it seguendo il percorso: “Pensione e Previdenza” > “Per i pensionati – Pensione e Previdenza” > “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” o, in alternativa, accedendo all’area personale MyINPS;
- rivolgendosi a un Centro autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF) o a un professionista abilitato convenzionato.

Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione della situazione reddituale rilevante ai fini delle prestazioni collegate al reddito, relativa alla Campagna RED ordinaria 2026 per l’anno reddito 2025, è il 1° marzo 2027.
Per consentire all’INPS di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento della pensione e dell’assegno sociale, entro il medesimo termine del 1° marzo 2027, i titolari delle predette prestazioni assistenziali devono inviare una dichiarazione di responsabilità relativa agli eventi che si sono verificati nel 2025 indicando:

- la residenza effettiva in Italia (mod. ACC. AS/PS), in caso di pensione sociale;
- la residenza effettiva in Italia e la condizione di ricovero gratuito (mod. ACC.AS/PS), in caso di assegno sociale o di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

Nei casi di ricovero in strutture sanitarie pubbliche è necessario allegare la documentazione rilasciata che attesta l’esistenza e l’entità del contributo:

- a parziale o totale carico degli Enti pubblici;
- eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari.

Gli interessati riceveranno apposita comunicazione dall’INPS con indicazione delle modalità per la trasmissione dei dati:
1) accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o *eiDAS*) sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”;
2) chiamando il C*ontact Center* Multicanale, al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
3) rivolgendosi a un Centro autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF) o a un professionista abilitato convenzionato, presentando tutta la documentazione utile e la lettera ricevuta dall’INPS con il codice a barre.
Gli utenti che non possono utilizzare in autonomia i servizi *online* possono delegare una persona di fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto tramite il servizio di “Delega dell’identità digitale per accedere ai servizi online*”.*

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3697 del 12.11.2026 (documento 198)

ONAOSI - CASE VACANZA DI PRÈ SAINT DIDIER E DI PORTOVERDE

Scadenza: 20 settembre 2027

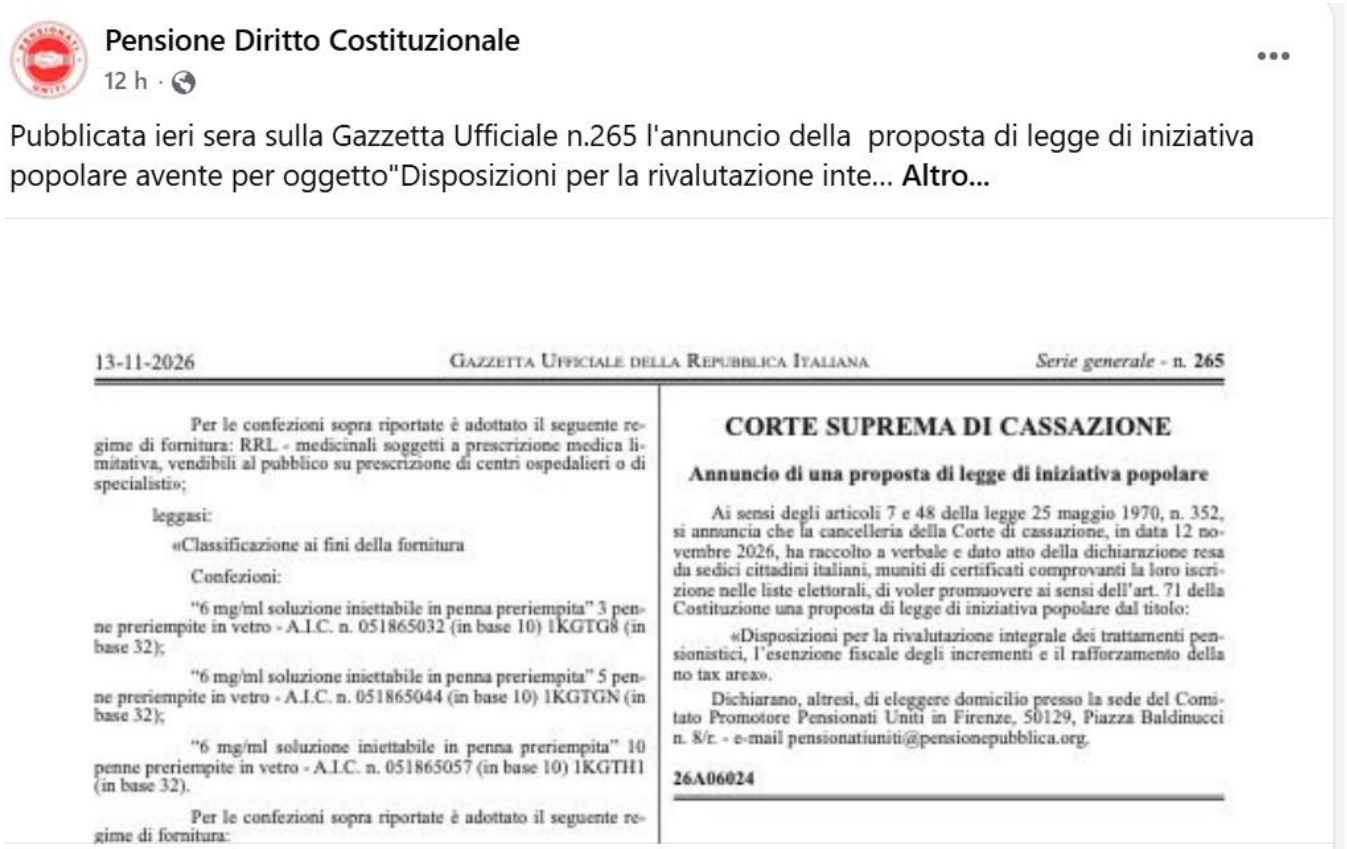
Una vacanza all'insegna del relax e del divertimento!
La Fondazione ONAOSI per la stagione invernale 2026-2027 e per quella estiva 2027, mette a disposizione degli assistiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 25, comma 3 dello Statuto, dei Contribuenti (ai sensi dell'art.5 dello Statuto) nonché di vedove/i di sanitari contribuenti, con compartecipazione alle spese, alcuni appartamenti da 2 a 5 posti letto a Portoverde di Misano Adriatico (Rimini) e da 4 a 6 posti letto a Pré Saint Didier (Aosta); gli alloggi sono indipendenti, forniti di angolo cottura, di suppellettili e di biancheria da letto e da bagno. I soggiorni sono della

durata di una settimana per tutti e prevederanno per ogni turno una riserva agli assistiti non inferiore al 60% delle disponibilità di alloggi.
Il pagamento della quota avverrà attraverso il sistema "Pago-PA" che comporterà all'atto dell'accettazione dell'alloggio l'emissione del bollettino che sarà recapitato all'indirizzo mail del soggetto titolare della domanda.
Nella causale del pagamento saranno riportati il nome e cognome del beneficiario, la struttura ed il turno vacanza.

AVVERTENZA: Si raccomanda, prima di compilare l'istanza, di leggere il disciplinare di assegnazione delle case vacanze che illustra le modalità di erogazione del servizio. Per informazioni è possibile telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, nonché da lunedì a mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ai seguenti numeri: 075/5869529

Data pubblicazione: 26 ottobre 2026

PENSIONE DIRITTO COSTITUZIONALE



Pensione Diritto Costituzionale
12 h ·

Pubblicata ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale n.265 l'annuncio della proposta di legge di iniziativa popolare avente per oggetto"Disposizioni per la rivalutazione inte... **Altro...**

13-11-2026 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. **265**

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti»;

leggasi:

«Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

"6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita" 3 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865032 (in base 10) 1KGTG8 (in base 32);

"6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita" 5 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865044 (in base 10) 1KGTGN (in base 32);

"6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita" 10 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865057 (in base 10) 1KGTH1 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 12 novembre 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni per la rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici, l'esenzione fiscale degli incrementi e il rafforzamento della no tax area».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Comitato Promotore Pensionati Uniti in Firenze, 50129, Piazza Baldinucci n. 8/r. - e-mail pensionatiuniti@pensionepubblica.org.

26A06024

AGENZIA DELLE ENTRATE – SPESE FUNEBRI SOSTENUTE IN ALTRE NAZIONI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

In occasione del decesso di un familiare all'estero, ho sostenuto delle spese per il servizio di onoranze funebri. Sono ammesse alla detrazione analogamente a quanto accade in Italia?

E.

Risponde Andrea Santoro
La circostanza che le spese siano state sostenute all'estero non costituisce motivo ostativo alla detrazione, purché siano rispettati i requisiti documentali previsti dalla normativa. In particolare, il beneficio è riconosciuto purché la documentazione in lingua originale che attesta il sostenimento della spesa sia accompagnata da una traduzione giurata in italiano. Se i documenti sono redatti in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere effettuata e sottoscritta direttamente dal contribuente. L'agevolazione, nel limite massimo di spesa di 1.550 euro, spetta a chiunque sostenga le spese, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.

INPS: ASSEGNO UNICO - OSSERVATORIO CON I DATI DI SETTEMBRE 2026 da DplMo – fonte: Inps - pubblicato il 14 nov 2026

Nei primi nove mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 15 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025.
Sono i dati contenuti nell'aggiornamento dell'Osservatorio statistico sull'Assegno unico e universale (AUU), con riferimento al periodo gennaio 2025-settembre 2026.
Sono 6.175.770 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'Assegno unico nel 2026, per un totale di 9.744.851 figli: l'importo medio per figlio a settembre 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 177 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro) a 227 euro per la classe di ISEE minima (17.468,51 euro per il 2026).

I dati completi

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese ottobre 2026

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)
Periodo di riferimento: ottobre 2026 - data di pubblicazione: 17 novembre – prossima diffusione: 16 dicembre

ultimo comunicato ISTAT riferito al mese di ottobre 2026

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2024	119,3	119,3	119,4	119,3	119,5	119,5	120,0	120,1	120,0	120,1	120,1	120,2
%	+0,8	+0,7	+1,2	+0,8	+0,8	+0,8	+0,4	+0,8	+0,6	+0,8	+0,0	+1,1
2025	120,9	121,1	121,4	121,4	121,2	121,3	121,8	121,9	121,7	121,4	121,3	121,5
%	+1,3	+1,5	+1,7	+1,7	+1,4	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,1	+1,0	+1,1
2026	**100,4**	**100,9**	**101,5**	**102,5**	**102,8**	**102,8**	**103,1**	**103,7**	**104,3**	**105,4**		
%	**+0,8**	**+1,1**	**+1,5**	**+2,6**	**+3,0**	**+2,9**	**+2,8**	**+3,4**	**+4,0**	**+5,4**		

Attenzione:
Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento ottobre 2026

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI Indice generale FOI (base di riferimento 2025=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2015=100 è 1,214)	**+105,4**
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	**+1,1**
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	**+5,4**
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	**+6,5**

.TFR: AGGIORNATO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2026

Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2025, vanno rivalutate, per il mese di **ottobre 2026**, dello **5,234939 %**.

INFLUENZA. GIÀ 1,7 MILIONI DI CASI NELL'ULTIMO MESE: LA STAGIONE PARTE FORTE COME LO SCORSO ANNO. DOPO OTTO MESI RIPRENDE LA SORVEGLIANZA RESPIVIRNET da Quotidiano Sanità – 13 novembre 2026 – a cura di Giovanni Rodriguez

L'Iss pubblica il primo bollettino dopo lo stop iniziato a marzo. La sorveglianza riprende con una piattaforma modificata, in attesa del nuovo regolamento concordato con Ministero e Garante della Privacy. Nella settimana dal 2 all'8 novembre, le persone colpite sono state 478mila, mentre la fascia più colpita è quella dei bambini tra zero e quattro anni, con un'incidenza di 29,81 casi per mille assistiti.

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/influenza-gi-1-7-milioni-di-casi-nell-ultimo-mese-la-stagione-parte-forte-come-lo-scorso-anno-dopo-otto-mesi-riprende-la-sorveglianza-respivirnet/#:~:text=Dopo%20otto%20mesi%20di,%C2%A9%20Riproduzione%20riservata

DIRITTO LAVORO da redazione@diritto-lavoro.com

Il riscatto del congedo: opportunità e limiti nella costruzione della posizione pensionistica

Il riscatto del congedo ai fini pensionistici rappresenta una delle novità normative più rilevanti degli ultimi anni per i lavoratori che si trovano ad…

Leggi l'articolo →

La domanda di pensione INPS: procedura, requisiti e adempimenti amministrativi
Capire come richiedere la pensione INPS è uno degli adempimenti burocratici più importanti nella vita lavorativa di un cittadino italiano: un passaggio che…
Leggi l'articolo →

INPS: PERIODI DI CONGEDO DI MATERNITÀ – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS da DplMo – fonte: Inps - pubblicato il 16 nov 2026

L'INPS, con il **messaggio n. 3706 del 13 novembre 2026**, fornisce ulteriori indicazioni per la **compilazione del calendario giornaliero**, riferite ai periodi di **congedo di maternità e di paternità alternativo**, di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – codice evento "MA1" – con riguardo, in particolare, all'elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento>, nonché ulteriori istruzioni per la completa compilazione del citato elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> a cui attenersi a partire dal mese di competenza gennaio 2027.
In particolare, in base al periodo di fruizione del congedo, l'elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> deve essere compilato con le modalità indicate nel messaggio n. 2821/2023.
Qualora il **congedo** sia **fruito antecedentemente alla data presunta del parto**, nell'elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> deve essere indicata la data di inizio del congedo in formato AAAA-MM-GG e deve essere valorizzato <TipoInfoAggEvento> con il valore "DT", anche se ricadente in un giorno di riposo o festivo.
Come specificato nel messaggio n. 2821/2023, con riferimento al mese di nascita del figlio, l'elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> deve essere compilato come segue:

- nei giorni precedenti la data di nascita, con la data di inizio del congedo (anche se ricadente in un giorno di riposo o festivo) e <TipoInfoAggEvento> con il valore "DT";
- dal giorno di nascita fino a fine mese con il codice fiscale del figlio e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Qualora il **congedo** sia **fruito a partire dalla data di nascita del figlio**, l'elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> deve essere compilato come segue:

- il giorno della nascita con la data di inizio del congedo (anche se ricadente in un giorno di riposo o festivo) e <TipoInfoAggEvento> con il valore "DT";
- dal giorno successivo la nascita con il codice fiscale del figlio e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Infine, nell'**ultimo giorno di congedo**, l'elemento <EventoGiorn>/<InfoAggEvento> deve essere compilato con la data di fine del congedo in formato AAAA-MM-GG, anche se ricadente in un giorno di riposo o festivo, e <TipoInfoAggEvento> con il valore "DF", nuovo attributo definito a tale scopo.
Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, con riferimento all'esposizione dell'evento nel calendario giornaliero sul flusso Uniemens del mese di gennaio 2027 (eventi di calendario del mese di dicembre 2026) non si applicano le nuove regole che devono, invece, essere applicate sul flusso Uniemens del mese di febbraio 2027 (eventi di calendario del mese di gennaio 2027).
Restano invariate le istruzioni fornite con il messaggio n. 2821/2023 per la valorizzazione degli ulteriori elementi del flusso Uniemens relativi al codice evento "MA1", nonché le istruzioni di cui al messaggio n. 1213 del 7 aprile 2026 per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3706 del 13.11.2026 (documento 199)

LA SPESA SANITARIA SFIORA I 193 MILIARDI. MA QUELLA PRIVATA DEI CITTADINI CORRE PIÙ DEL DOPPIO DELLA PUBBLICA E ARRIVA A 49,2 MILIARDI. ESPLODONO I DISAVANZI DELLE REGIONI: SUPERATI I 3,5 MILIARDI. ECCO IL NUOVO RAPPORTO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO

da Quotidiano Sanità 16 novembre 2026 a cura Luciano Fassari

La fotografia del 2025 mostra una sanità che continua a spendere di più, ma con velocità molto diverse tra componente pubblica e privata. La spesa corrente degli enti del Ssn raggiunge i 143,4 miliardi (+2,8%), mentre quella sostenuta direttamente dai cittadini sale a 49,24 miliardi (+6,1%). Sommando le due grandezze, pur provenienti da rilevazioni contabili differenti, si arriva a circa 192,7 miliardi. Peggiorano i conti regionali: i disavanzi prima delle coperture raggiungono 3,53 miliardi, oltre un miliardo in più rispetto al 2024. Crescono soprattutto la spesa per il personale, per beni e servizi e per le prestazioni acquistate dai privati. Rallenta invece la farmaceutica diretta, anche per effetto del payback**.** **IL RAPPORTO**

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/la-spesa-sanitaria-sfiora-i-193-miliardi-ma-quella-privata-dei-cittadini-corre-piu-del-doppio-della-pubblica-e-arriva-a-492-miliardi-esplodono-i-disavanzi-delle-regioni-superati-i-35-

PENSIONI "L'ADEGUAMENTO AL CAROVITA SEGUA IL MODELLO TEDESCO"

Lettera di G.G. a Lo dico al Corriere – Corriere della Sera di martedì 17 novembre 2026

La mancata indicizzazione delle pensioni oltre che una manovra iniqua è miope.
Tagliare gli introiti significa generare incertezza in chi potrebbe avere mezzi per spendere di più contribuendo all'economia generale. E' interessante vedere cosa succede in Europa. Secondo i rapporti comparativi dell'Ocse, la quasi totalità dei Paesi Europei applica una indicizzazione lineare identica per tutti gli assegni. Ma, cosa più importante, i meccanismi sono fissati per legge impedendo che vengano modificati ad ogni manovra finanziaria. Vediamo un esempio: la Germania. L'indicizzazione è legata all'andamento medio dei salari nazionali. Negli ultimi 5 anni ha garantito un percorso di crescita più lineare, legato alla produttività/salari del Paese senza discriminare per fasce di importo.

I PENSIONATI INPS SALVANO LA FINANZIARIA PER IL 2027

da Il Giornale della Previdenza Enpam n.39 del 6 novembre 2026 a cura di Claudio Testuzza

Sicuri che i pensionati difficilmente vanno in piazza a distruggere negozi e cassonetti, i Governi,

che si sono succeduti nel tempo, hanno, da sempre, utilizzato questa categoria per far quadrare i conti dello Stato quali fossero banche e società energetiche. Ma questa volta sembrerebbe l'abbiano fatta veramente grossa. Analisti economici ed esperti del settore prevedono un prelievo sulle pensioni, derivante dalla ridotta indicizzazione all'inflazione nel periodo 2023-2036, di oltre 50 miliardi.

LA MANNAIA SULLA RIVALUTAZIONE

Mettiamo da parte valutazioni un poco troppo futuristiche, ma di cui già oggi possiamo vederne i prodromi. In attesa che l'Istat indichi, come ogni anno, l'inflazione a livello nazionale, attraverso indici come il NIC e il FOI, su cui poi si basa la "perequazione" automatica degli importi previdenziali, il Governo è già intervenuto su i criteri di questo intervento di recupero.
Non è stato difficile per il ministro del Tesoro in quanto la disposizione introdotta è diretta a rideterminare, per l'anno 2027, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello già applicato negli anni 2023/24.

Per i trattamenti pensionistici complessivamente **pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps**, viene prevista un' indicizzazione nella misura del **100 per cento**.

Per i trattamenti pensionistici **superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps** e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

- nella misura dell'**85 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente **pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps**;
- nella misura del **53 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps**;
- nella misura del **47 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps**;
- nella misura del **37 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a otto volte e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo Inps**;
- nella misura del **32 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps**.

FASCE PENALIZZANTI RISPETTO AGLI SCAGLIONI

Al di là delle percentuali, è interessante sottolineare il termine "complessivamente" che specifica la forma dell'intervento. Intervento che si distingue, per quest'anno e anche per gli anni futuri, in un sistema a fasce che implica che, superata una determinata soglia di reddito/importo, tutta la pensione viene assoggettata alla percentuale prevista (creando i cosiddetti "scalini" o disparità). Mentre con il sistema a scaglioni, più favorevole, la perequazione è progressiva. L'aumento pieno spetta a tutti sulla prima parte dell'assegno. La percentuale ridotta scatta solo per le quote di pensione che eccedono le soglie stabilite dalla legge. Ricordiamo che un intervento a fasce ha prodotto risparmi stimati in circa 2,1 miliardi di euro nel 2023 e 4 miliardi annui nel biennio successivo, durante una fase di inflazione molto elevata.

QUANTO VALE DAVVERO LA RIVALUTAZIONE

L'inflazione annua in Italia ha registrato una forte accelerazione nel corso del 2026, raggiungendo il +5,4 per cento a ottobre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, secondo i dati provvisori rilasciati dall'Istat. La versione bollinata della legge di Bilancio prevede il **riconoscimento dell'indice inflazionistico del 2,8 per cento** che, pertanto, viene calcolato al 100 per cento **sui trattamenti pensionistici sino a 4 volte il minimo Inps (2.450 euro circa)**.

- **Oltre quattro e fino a cinque volte il minimo Inps**, sarà l'85 per cento, cioè l'**aumento effettivo sarà del 2,380 per cento**;
- **oltre cinque e fino a sei volte il minimo Inps**, sarà il 53 per cento, cioè l'**aumento effettivo sarà del +1,484 per cento**;

- **oltre sei e fino a otto volte il minimo Inps**, sarà il 47 per cento, cioè l'**aumento effettivo sarà del + 1,316 per cento**;
- **oltre otto e fino a dieci volte il minimo Inps**, sarà il 37 per cento, cioè l'**aumento effettivo sarà del + 1,036 per cento**;
- **oltre dieci volte volte il minimo Inps**, sarà il 32 per cento, cioè l'**aumento effettivo sarà del + 0,896 per cento**.

Per fare un esempio una pensione di 3.500 euro lordi viene a perdere un recupero inflazionistico di circa 550 euro.

Ma lo Stato realizza risparmi che saranno strutturali, in quanto i tagli sono previsti anche per i prossimi anni, di circa 1,4 miliardi di euro l'anno (885 milioni al netto delle tasse). Importo quasi coincidente fra i risparmi derivanti dalla ridotta rivalutazione e il budget appostato nella legge di bilancio per offrire maggiore flessibilità in uscita a 64 anni.

La triste conclusione che si può trarre è che si punta, da un canto, ad aumentare il numero di pensionati, dall'altro, a rendere più poveri quelli che lo sono già.

AGENZIA DELLE ENTRATE _ MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE: DETRAZIONE TRA CONIUGI

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

In caso di coniugi cointestatari del mutuo per la costruzione dell'abitazione principale, uno dei quali sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote?

E.

Risponde Andrea Santoro

Diversamente da quanto previsto per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, per il mutuo contratto per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale (**articolo 15**, comma 1-*ter*, del Tuir), la regola è più restrittiva. In particolare, nel caso di mutuo cointestato tra coniugi, il coniuge fiscalmente non a carico non può detrarre la quota di interessi riferibile al coniuge fiscalmente a carico. Ne consegue che ciascun intestatario può detrarre esclusivamente la propria quota di interessi in relazione alla quota di intestazione del mutuo (**circolare n. 11/2014**). Per fruire della detrazione è necessario che la stipula del contratto di mutuo avvenga nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

ENPAM, QUASI UN MILIONE DI EURO IN PIÙ PER I BONUS AI NEONATI

dal sito Enpam

L'Enpam stanzia per il 2026 quasi un milione di euro in più a sostegno della genitorialità di medici e odontoiatri. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deciso di aumentare di circa 900.000 euro (890.000) le risorse per i sussidi di neonatalità, portando lo stanziamento complessivo previsto per quest'anno da 8 a 8,9 milioni di euro. Una decisione presa per potere soddisfare le 415 domande presentate entro i termini dai genitori, medici, odontoiatri, studenti e studentesse, che pur essendo in possesso dei requisiti erano rimasti esclusi dalla misura.

DIECI ANNI DI SOSTEGNO
"Negli ultimi dieci anni l'Enpam ha più che decuplicato lo stanziamento a sostegno delle nuove nascite, rafforzando progressivamente il sussidio economico ai neogenitori e ampliando la platea dei beneficiari – ha dichiarato il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti -. Sostenere la genitorialità significa investire nel futuro, creando le condizioni perché medici e odontoiatri possano realizzare il proprio progetto familiare senza dover rinunciare alle proprie aspirazioni professionali".
Complessivamente, gli aiuti previsti dalla Fondazione a sostegno della genitorialità, inclusi quelli riservati ai liberi professionisti, sono passati dai 1,2 milioni di euro del 2017 al massimo storico di 13,3 milioni di euro nel 2026.

I BENEFICIARI
In dieci anni, i beneficiari dei sussidi di neonatalità sono più che quintuplicati, passando da 796 a 4.360. Solo nel 2026, l'incremento è stato del 42 per cento rispetto all'anno prima. I neonati sostenuti quest'anno sono stati 3.712 e per 648 bambini, inoltre, il sussidio è stato doppio poiché erogato sia alla madre sia al padre, entrambi medici o dentisti iscritti all'Enpam. I parti gemellari sono stati 75. Il sussidio è andato nel 60% dei casi a mamme, la cui età media era di 35 anni. Il 40% invece è andato ai padri, con un'età media di 35,7 anni. Altre curiosità: la maggior parte dei beneficiari sono medici (oltre l'84 per cento), mentre gli odontoiatri che hanno ricevuto il sussidio sono il 15 per cento. Nello 0,8 per cento dei casi si è trattato di sussidi destinati a studentesse o studenti di medicina o di odontoiatria diventanti madri o padri prima della laurea.

SEMPRE PIÙ SOSTANZIOSO
L'importo dei sussidi è aumentato nel tempo. Da quest'anno, medici e odontoiatri hanno potuto ricevere fino a 5.000 euro per ogni nuovo nato (2.000 euro disponibili per tutti gli iscritti alla Quota A e 3.000 euro in aggiunta per i contribuenti alla gestione della libera professione Quota B). Il sussidio di Quota A, l'unico esistente inizialmente, era di 1.500 euro. Nel 2021 è arrivato quello aggiuntivo per sostenere le mamme libere professioniste e dall'anno successivo sono scattati gli aumenti a 2mila euro per tutti. L'ulteriore aggiunta di mille euro per i genitori liberi professionisti è di quest'anno.

PLATEA PIÙ AMPIA
Nel tempo si è ampliata anche la platea dei destinatari: nel 2018 sono state incluse le studentesse di Medicina e Odontoiatria del quinto e sesto anno iscritte all'Enpam e dal 2023 il sussidio di neonatalità è stato esteso anche ai padri, superando l'originaria impostazione del bonus riservato alle madri.

PAGAMENTI PIÙ RAPIDI
Il bando 2026 ha introdotto anche una novità nelle modalità di erogazione. Per la prima volta la Fondazione ha disposto i pagamenti progressivamente, dopo la verifica dei requisiti, senza attendere la chiusura del bando. Una scelta che ha permesso di anticipare l'arrivo delle risorse alle famiglie.

ARAN: LE NUOVE GUIDE OPERATIVE PER IL CALCOLO DEI PERMESSI SINDACALI da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale - pubblicato il 18 nov 2026

L'ARAN comunica che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro sulla ripartizione delle prerogative sindacali, le Guide Operative per il calcolo dei permessi sindacali sono state oggetto di aggiornamento.

Sono stati inoltre predisposti per ogni comparto e area, appositi file excel che consentono alle amministrazioni di determinare agevolmente la ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato tra i soggetti aventi titolo.

Vai alla pagina dedicata